

STATUTO della
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
“AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA”
COSTITUITA TRA I COMUNI DI
(artt. 30/31 D.Lgs. 267/2000)

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art. 1 Costituzione

Fra i Comuni di Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone del Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova e Verolavecchia, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e sulla base della Convenzione approvata dai comuni aderenti, è costituita, un'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE denominata **“Valore sociale” – AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA** (di seguito per brevità denominata **“AZIENDA”**) per l'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, come definiti dal successivo art. 3.

2. L'Azienda è ente pubblico non economico strumentale degli Enti aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale.

3. Il funzionamento dell'Azienda è regolamentato dal presente Statuto e dalla Convenzione.

Art. 2 Sede dell'Azienda

1. La sede legale dell'Azienda è a Ghedi, in Piazza Donatori del Sangue, n.7.

2. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni associati.

Art. 3 Scopo e finalità

1. Scopo dell'Azienda è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e – più in generale – la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.

2. I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti consorziati e degli Enti che li acquistano e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza. In ogni caso, gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio-assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

3. L'Azienda, previa comunicazione all'Assemblea Consortile, può inoltre svolgere, in misura non prevalente e nel rispetto del vincolo funzionale che la lega agli Enti ad essa aderenti, la propria attività a favore di altri enti locali.

Art. 4 Gestione dei servizi

1. L'Azienda esercita la gestione dei servizi coerenti con i *finis* istituzionali previsti nella Convenzione costitutiva in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi.

2. Nella gestione dei servizi l'Azienda può accedere, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

3. L'Azienda è abilitata a gestire, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Enti consorziati.

Art. 5 Durata

1. L'Azienda ha la durata di 50 (cinquanta) anni, decorrenti dall'11 febbraio 2008.

2. Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

3. È facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

4. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6 Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratici e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

2. La partecipazione all'Azienda deriva da:

- a) conferimento del capitale di dotazione ed investimenti effettuati dall'Azienda nel corso degli esercizi finanziari;
- b) conferimento di servizi attinenti allo scopo e alle finalità.

3. Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti locali, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 7 Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita dell'Azienda. La partecipazione si esplica attraverso:

- a) la partecipazione all'Assemblea dei Soci, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 10;
- b) la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato ai voti assembleari totali, ricalcolati allo scopo di sterilizzare l'effetto determinato dalla clausola di cui al comma 4 dell'art. 10.

Art. 8 Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun Ente consorziato partecipa all'Assemblea Consortile con un proprio rappresentante.

2. Gli Enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita dell'Azienda, a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici e alla nomina e revoca degli organismi della medesima.

3. Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'Azienda e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.

4. Gli Enti consorziati debbono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo art.14.

5. Infine, gli Enti consorziati possono, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

Art. 9 Capitale di dotazione dell'Azienda

1. Il capitale di dotazione complessivo è di € 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

2. All'atto della costituzione, gli Enti consorziati provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base a quote di partecipazione fisse in proporzione agli abitanti secondo quanto in Allegato 1.

3. Il capitale di dotazione che un nuovo Ente consorziato deve conferire è determinato in base ai criteri indicati al comma 2, ed incrementa il valore complessivo del capitale di dotazione.

Art. 10 Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea Consortile dal proprio Sindaco o da un amministratore da questi delegato preferibilmente in via permanente.

2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000 fatto salvo quanto previsto dal successivo art.11.

3. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti consorziati sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte quote di seguito illustrate:

a) quota relativa a numero degli abitanti = 400 voti

- I suddetti 400 voti sono distribuiti tra ciascun Ente in proporzione diretta al numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento nazionale ISTAT. La formula di riferimento è la seguente: **400 : n° complessivo degli abitanti degli Enti consorziati = x : n° degli abitanti di ciascun Comune.**

- La quota in oggetto è ricalcolata successivamente ad ogni censimento nazionale ISTAT o al sopravvenuto recesso e/o adesione di nuovi Comuni.

b) quota relativa al conferimento ed al peso finanziario dei servizi affidati = 600 voti

- 100 voti sono distribuiti tra ciascun Ente in presenza anche di un solo servizio affidato da ognuno di essi all'Azienda nell'esercizio precedente. La formula di riferimento è la seguente: **$100 / n^{\circ}$ dei Comuni aderenti = voti assegnati a ciascun Comune.**
- 200 voti sono distribuiti tra ciascun Ente in proporzione al numero dei servizi conferiti e/o delegati all'Azienda nell'esercizio precedente. La formula di riferimento è la seguente: **$200 : n^{\circ}$ complessivo dei servizi affidati dagli Enti consorziati = x : n° dei servizi affidati da ciascun Ente consorziato.**
- 300 voti sono distribuiti tra ciascun ente in proporzione al peso finanziario dei servizi complessivamente affidati da ognuno dei Comuni all'Azienda nell'esercizio precedente. La formula di riferimento è la seguente: **$300 : importo$ dei servizi affidati dagli Enti consorziati = x : importo complessivo dei servizi affidati da ciascun Ente consorziato.**
- Ai sensi del calcolo del peso di voto relativo ai vari servizi conferiti si considera il valore degli stessi in rapporto al fatturato aziendale, escluse eventuali quote derivanti da prestazioni a soggetti non consorziati.
- In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto.
- La quota in oggetto è ricalcolata all'inizio di ogni anno, prendendo a nuova base di computo le risultanze dell'ultimo conto economico approvato appositamente riclassificato per servizi e peso finanziario dei medesimi.

Fino all'intervenuto ricalcolo dei voti secondo la presente disciplina, i voti a disposizione di ciascun Ente consorziato sono calcolati sulla base della disciplina statutaria precedente.

Art. 11 Astensione obbligatoria dalla partecipazione attiva in assemblea

1. L'Ente consorziato con la quota di capitale e di investimenti che non affidi servizi all'Azienda, ha facoltà di rappresentanza e di voto nell'Assemblea Consortile, sino a quando perdura la condizione, esclusivamente per i seguenti atti:

- a) modifiche statutarie,
- b) richiesta di ammissione di altri Enti nell'Azienda,
- c) accoglimento di conferimenti di servizi o di capitali,
- d) scioglimento dell'Azienda,
- e) modifiche alla Convenzione,
- f) modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente,
- g) contrazione di mutui ove non già previsti in altri atti fondamentali dell'Assemblea,

- h) approvazione e modifica di regolamenti relativi al funzionamento degli organi sociali ivi compreso quello della stessa Assemblea e del Consiglio di Amministrazione,
- i) predisposizione di modelli e proposte di regolamenti nell'ambito dei servizi affidati all'Azienda, da sottoporre all'approvazione dei diversi Consigli Comunali e/o al Comitato di Distretto,
- j) acquisti ed alienazioni, a qualsiasi titolo, di beni immobiliari e relative permutate.

Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.

2. Pertanto, la quota degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria viene dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della decisione.

Art. 12 Calcolo periodico dei voti assembleari

1. L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale, popolazione, spesa sostenuta per i servizi).

2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:

- a) recessi,
- b) nuove ammissioni.

3. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato, con l'approvazione di specifica tabella di riferimento, intendendosi di conseguenza modificata la tabella allegata all'Atto Costitutivo.

Art. 13 Modalità di accoglimento di nuovi enti

- 1. Nel caso di specie, l'Assemblea Consortile delibera apposita proposta in merito all'accoglimento o meno della richiesta di adesione.
- 2. L'ammissione di nuovi soci comporta la ridefinizione delle quote consortili, secondo la procedura prevista dal presente Statuto, aumentando la quota capitale.
- 3. Non può essere negata dall'Assemblea l'adesione di nuovi soci per i Comuni del Distretto di zona.

Art. 14 Criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli Enti consorziati provvedono, oltre che alla diretta copertura dei costi afferenti all'erogazione dei singoli servizi, alla copertura dei costi generali derivanti dall'attività corrente dell'Azienda erogando un contributo determinato secondo gli importi annualmente definiti dall'Assemblea secondo il numero degli abitanti di ognuno dei Comuni associati.

Art. 15 Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

1. L'Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati – ivi compresi Enti Locali non consorziati – nella misura in cui la produzione ed erogazione di tali servizi sia residuale rispetto all'attività istituzionale.

Art. 16 Recesso

1. È consentito il recesso degli Enti consorziati, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.

2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.

3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.

4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.

5. Per la liquidazione della quota di capitale di pertinenza dell'Ente che recede si applicano i criteri di cui al successivo articolo 17, fermo restando che l'Ente recedente non può avanzare alcuna pretesa sul patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Azienda, restando, di contro, obbligato per gli impegni assunti dalla medesima fino alla loro estinzione.

Art. 17 Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.

2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda, viene ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all'art. 7 comma 1, lett. b) e in modo tale che, ove

possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

4. Nel caso di recesso di un singolo Ente la quota di capitale eventualmente spettante allo stesso, in base agli effettivi conferimenti effettuati viene liquidata al netto delle quote parte delle eventuali perdite iscritte in bilancio al momento del recesso.

5. In caso di fusione dell'Azienda con altra azienda di servizi espressione dei Comuni ed avente le stesse finalità sociali, le quote capitale, i beni immobili e le strutture dell'Azienda potranno confluire direttamente nella nuova azienda e dovranno concorrere alla nuova definizione delle modalità di partecipazione al voto assembleare.

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art.18 L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti consorziati. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente consorziato o da loro delegati.
2. A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 10 od in eventuali successivi atti d'aggiornamento.
3. Gli Enti comunicano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'Azienda, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco o da un amministratore da questi delegato preferibilmente in via permanente, nonché le successive eventuali variazioni.
4. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto e a tempo indeterminato ed ha efficacia fino ad espressa revoca. In caso di revoca, la sostituzione deve essere immediata, senza soluzione della continuità rappresentativa dell'Ente consorziato.
5. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.
6. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 19 Durata

1. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 20 Attribuzioni

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti consorziati e, nell'ambito delle finalità statutarie, determina l'indirizzo amministrativo dell'Azienda, ne verifica l'attuazione ed esercita i poteri di controllo sulla gestione dell'Ente.
2. L'Assemblea Consortile ha competenze sui seguenti atti:

- a) nomina, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente dell'Assemblea e del Presidente Vicario dell'Assemblea;
- b) nomina il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- d) nomina il revisore dei conti e ne determina gli emolumenti;
- e) stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori, ove consentito dalla legge;
- f) determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo Art. 28;
- g) approva gli atti fondamentali di cui ai commi 6 e 8 – Art. 114 del D.Lgs. n° 267/2000, ed in particolare il Piano Programma annuale, il Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale ed il Bilancio d'esercizio, comprese le relative variazioni;
- h) nomina dei rappresentanti dell'Azienda presso gli Enti partecipati;
- i) modifiche allo Statuto dell'Azienda;
- j) richieste di ammissione di altri Enti all'Azienda;
- k) accoglimento di servizi e capitali;
- l) attivazione di nuovi servizi;
- m) scioglimento dell'Azienda;
- n) modifiche alla Convenzione;
- o) modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente;
- p) assunzione dei mutui, se non già previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- q) approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, fatta eccezione per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- r) acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e le relative permutate;
- s) allineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente consorziato;
- t) approvazione, modifica e revisione dei criteri di partecipazione alla spesa e delle quote di partecipazione;
- u) disciplina – non determinazione – delle tariffe poste a carico dell'utenza;
- v) convenzioni, accordi di programma od altri atti di intesa con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altre P.A.;
- w) sede dell'Azienda ed ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
- x) ogni altra competenza attribuita all'Assemblea dal presente statuto.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, assumibili dal Consiglio di Amministrazione e soggetti a ratifica nei 60 (sessanta) giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 21 Adunanze

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all'anno, anche con modalità *on line*, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell'Azienda.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti dell'Assemblea. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, con esclusione delle deliberazioni riguardanti persone, che vengono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del Presidente dell'Assemblea, del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché dell'organo di revisione.
4. Le sedute dell'Assemblea Consortile sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.
5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Art. 22 Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mediante posta elettronica certificata od attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 18, comma 6, con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante posta elettronica certificata, telegramma, fax o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.
4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti consorziati.

5. La prima adunanza viene convocata dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra i Comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

6. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Presidente Vicario.

7. La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

Art. 23 Validità delle sedute

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle quote di partecipazione all'Azienda, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Enti consorziati.

2. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il quorum richiesto, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché gli Enti presenti rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle quote.

4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che si astengono volontariamente, e rimangono nell'aula dell'adunanza. Non concorrono invece a determinare la validità delle adunanze i componenti tenuti obbligatoriamente ad astenersi, per i quali sussiste l'obbligo di allontanamento dall'aula dell'adunanza, e coloro che escono dalla sala prima della votazione.

5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 24 Validità delle deliberazioni

1. Ciascun membro ha un voto plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art. 10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.

2. È valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti fatti salvi i casi previsti dall'art. 25, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.

3. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi. Parimenti, nel calcolo dei voti le quote relative alle astensioni volontarie non vengono conteggiate.

Art. 25 Maggioranza assoluta

1. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:

- a) nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Presidente Vicario;
- b) nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di un suo membro;
- d) revoca del Presidente dell'Assemblea;
- e) nuove ammissioni di Enti all'Azienda;
- f) modifiche statutarie;
- g) scioglimento dell'Azienda;
- h) determinazione degli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nella gestione;
- i) modifica delle quote di partecipazione, ad esclusione di quelle conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10.

2. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e vengono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.

3. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio del numero dei membri da eleggere.

Art. 26 Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile, nominato secondo la procedura di voto di cui al precedente art. 26, dura in carica per la durata del proprio mandato amministrativo presso il Comune consorziato di cui sia Amministratore.

2. Il Presidente dell'Assemblea Consortile ha la rappresentanza istituzionale dell'Azienda ed esercita le seguenti funzioni:

- a) predispone l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea e ne garantisce la pubblicazione;

- d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda, e in particolare gli atti di cui all'art. 20 e 41 del presente Statuto;
- e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

3. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente dell'Assemblea Consortile, l'Assemblea provvede alla nomina del Presidente Vicario, con compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Presidente Vicario, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota e, a parità di quote, dal membro più anziano di età.

5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 27 Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Tecnica aziendale, in base agli indirizzi del Piano di Zona del Distretto e degli Enti consorziati, e compatibilmente con i piani finanziari programmati, definisce periodicamente le Linee di indirizzo delle Politiche Sociali, cui l'Azienda deve uniformarsi nell'espletamento delle proprie attività.

2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del Consiglio di Amministrazione devono essere coerenti con gli obiettivi strategici esplicitati dalle Linee di indirizzo.

Art. 28 Il Consiglio di Amministrazione

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.

2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende o altri enti pubblici o privati e che non siano titolari di cariche politiche e sindacali presso gli Enti aderenti all'Azienda e nell'Ambito del Distretto. I criteri di scelta e la relativa procedura, da attivare nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, sono maggiormente dettagliati da specifico atto dell'Assemblea.

3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 5 anni ed è rinnovabile.

4. Ciascun consigliere può essere nominato per più di una volta.
5. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun amministratore, conservato agli atti dell'Azienda.
6. La nomina del Presidente, di competenza assembleare, avviene con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in unica votazione.
7. Entrambe le votazioni, da effettuarsi a scrutinio segreto, avvengono secondo la procedura di cui all'art.25, fra una rosa di candidati per la nomina a Presidente ed a membro del Consiglio di Amministrazione;
8. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente Vicario. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art.29 Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente e/o di due Consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
2. Entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Nel suddetto periodo, le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.
3. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
4. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
5. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

6 Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

7. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. L'eventuale surrogazione dei Consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente Art. 25.

9. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 30 Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il IV grado.

Art. 31 Competenze

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

4. Il Consiglio d'Amministrazione:

- a) predisporre le proposte di deliberazione dell'Assemblea Consortile;
- b) sottoporre all'Assemblea Consortile i Piani e Programmi annuali;
- c) delibera sull'acquisizione di beni mobili (materiali e finanziari) che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
- e) nomina il Direttore.

5. Competono, inoltre, al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presìdi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
- b) il regolamento di disciplina degli acquisti di beni e servizi;
- c) il regolamento di contabilità;
- d) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- e) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito nelle linee guida per gli acquisti;
- f) l'apertura di conti correnti bancari e postali e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
- g) la Direttore predisposizione degli atti preparatori da sottoporre all'approvazione assembleare, con particolare riferimento al piano di organizzazione e la dotazione organica di personale;
- h) ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione creda opportuno investirlo;
- i) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi *business plans*;
- j) la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
- k) la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;
- l) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto e, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore.

6. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 32 Convocazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, compreso anche in modalità *on line*, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal suo Presidente ed approvato dall'Assemblea.

Art. 33 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Dispone per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Azienda, escluso quanto di competenza assembleare.

3. Spetta inoltre al Presidente:

- a) promuovere l'attività dell'Azienda;
- b) convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- c) attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'Assemblea;
- d) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore, verificandone il raggiungimento degli obiettivi;
- f) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi o la gestione di specifiche aree di gestione definite nel regolamento di organizzazione. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate dal Presidente a suo giudizio insindacabile; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea Consortile.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora il Consiglio abbia deciso di non nominare il Direttore, ha la facoltà di affidare ad un consigliere la delega per la gestione dell'ordinaria amministrazione.

6. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di Presidente dell'Assemblea Consortile.

Art. 34 Indennità, rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è riconosciuta un'indennità di rappresentanza il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea Consortile.

2. Agli altri membri del Consiglio di Amministrazione è corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare è definito dall'Assemblea Consortile.

3. Le spese per l'esercizio della carica sono rimborsate entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore.

4. Al Consigliere di Amministrazione a cui è affidata l'ordinaria amministrazione è riconosciuta un'indennità di carica non superiore al 70% dell'emolumento del Direttore il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea Consortile.

5. I provvedimenti relativi all'attribuzione e alla misura delle suddette indennità sono adottati dall'Assemblea Consortile.

Art.35 Sostituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto per altro legittimo motivo.

Art. 36 Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito, oltre che ad un dipendente dell'Azienda munito dei requisiti individuati nel regolamento di organizzazione, anche ad un dipendente degli enti aderenti, a sua volta munito dei medesimi requisiti minimi. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e si intende rinnovato ove non sia sostituito entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione subentrante.

2. L'incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.

3. La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. La revoca del Direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal contratto della dirigenza degli enti locali.

Art. 37 Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Azienda.

2. Compete al Direttore l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Azienda nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

4. In particolare, il Direttore:

- a) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

- b) coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 30;
- c) controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- d) approva in via definitiva gli atti di selezione del personale, compresa l'approvazione delle assunzioni, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- e) partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- f) conclude e stipula i contratti, dispone spese, assume impegni fino all'importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- g) emette mandati, assegni, bonifici e li sottoscrive, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente delegati dal Direttore stesso;
- h) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- a) sorveglia il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, sulla regolare tenuta della contabilità aziendale ed in genere di tutta l'amministrazione dell'Azienda;
- b) cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Azienda;
- c) interviene in ogni caso di somma urgenza, anche esulando dai propri compiti, salva ratifica del relativo operato da parte del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 38 Il Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda.

Art. 39 Il personale

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

2. Il Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e la dotazione organica dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di

riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro e nel rispetto della normativa vigente ed applicabile ai consorzi pubblici.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITÀ, CONTRATTI

Art. 40 Contabilità e bilancio

1. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all'Azienda si applicano le norme dettate per le Aziende Speciali.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - a) il Piano Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente Locale ed Azienda;
 - b) il budget economico almeno triennale;
 - c) il bilancio di esercizio;
 - d) il piano degli indicatori di bilancio.
3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art. 20 del presente Statuto e vengono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali.

Art. 41 Finanza

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
 - a) conferimenti finanziari da parte degli enti consorziati;
 - b) contributi degli Enti consorziati;
 - c) contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti e/o soggetti privati;
 - d) proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti;
 - e) prestiti o accensione di mutui;
 - f) donazioni o liberalità di terzi.

Art. 42 Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazioni e dal capitale di dotazione conferito dagli Enti consorziati.
2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 43 Principi contrattuali

1. Per i contratti attivi dell'Azienda, ossia quelli implicanti un'entrata a favore dell'Azienda, trovano applicazione i principi dell'evidenza pubblica, per come richiamati dall'art.4 del D.Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.
2. Per i contratti passivi, ossia quelli implicanti un esborso a carico dell'Azienda, trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.

Art. 44 Revisori dei conti

1. Il Revisore dei conti, nominato dall'Assemblea sulla base delle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali e comunque obbligatoriamente iscritto presso il registro istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze, svolge le funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale funzione.
2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità. È rieleggibile per un solo ulteriore triennio consecutivo.
3. Al Revisore dei conti spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina.
4. Valgono per il Revisore dei conti le cause di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c., intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Revisore dei conti non può assumere incarichi presso gli Enti consorziati o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza degli stessi.
6. Il Revisore dei conti può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e chiedere l'iscrizione a verbale delle sue osservazioni o rilievi e deve partecipare alle sedute nelle quali si discutono gli atti fondamentali di gestione.
7. Il Revisore dei conti presenta periodicamente all'Assemblea Consortile una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Azienda e riferisce per iscritto e con puntualità sui progetti di Bilancio pluriennale ed annuale; esprime, altresì, il proprio parere su specifiche questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e dall'Assemblea consortile.

TITOLO IV
NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 45 Controversie

1. Ogni controversia tra gli Enti consorziati aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo da due arbitri. Od in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Brescia.